



COMUNE DI RIBERA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA n. 38 del 28 dicembre 2010

oggetto: nuova disciplina degli orari di vendita degli esercizi commerciali.

IL SINDACO

Vista la L.R. n. 28/99;

Visti gli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, sulla riforma della disciplina del commercio;

Visto l'art. 27 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;

Vista la L.R. n. 18/95 e successive modificazioni;

Vista la legge n. 287/91;

Visto il D.A. n. 1430 del 1 giugno 2010 prorogato con D.A. del 6 dicembre 2010 (GURS n. 56 del 24.12.2010) con il quale Ribera viene individuata città turistica e città d'arte per il periodo temporale compreso dal 1 giugno al 30 settembre;

Viste le risultanze della conferenza dei servizi tra le organizzazioni sindacali di categoria dei commercianti e l'amministrazione comunale del 24 novembre 2010;

Ritenuto opportuno intervenire allo scopo di assicurare la migliore funzionalità o produttività dei servizi da rendere al consumatore;

Ravvisata la necessità di revocare l'ordinanza n. 615/C del 24 marzo 2000;

Fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000.

ORDINA

- 1) **REVOCARE** l'ordinanza sindacale n. 615/C del 24 marzo 2000 e successive modificazioni.
- 2) **STABILIRE** che gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture) in sede stabile dovranno osservare le seguenti disposizioni:

Art. 1

Agli effetti del presente provvedimento l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Art. 2

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di vendita al dettaglio sono fissati lungo la fascia oraria flessibile compresa tra le ore 7,00 e le ore 22,00 o le ore 23,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti gli esercenti possono liberamente scegliere l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, anche in modo continuativo, non superando, comunque, il limite massimo di 12 ore giornaliere.

Art. 3

Settore alimentare

Gli esercenti di settore alimentare devono osservare la chiusura totale nei seguenti giorni:

1 Gennaio, il giorno di Pasqua, 25 Dicembre.

Dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 31 dicembre, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui al presente articolo possono liberamente stare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana.

Fuori dal periodo di cui al precedente punto è fatto obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale nel giorno di mercoledì pomeriggio, con possibilità di derogare per i giorni:

- 7, 8 e 9 settembre qualora uno di questi dovesse ricadere di domenica;
- 1 e 2 novembre;
- ultima domenica di carnevale;

- la prima domenica di gennaio;
- il giorno dell'epifania;
- il lunedì dell'angelo.

E' altresì data facoltà di derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale agli esercizi di vicinato del settore alimentare previa comunicazione all'ufficio commercio. Qualora ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica, gli operatori possono derogare dall'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

In caso di due festività consecutive sarà consentita l'apertura al pubblico in uno dei due giorni.

Art. 4

Settore non alimentare

Gli esercenti di settore non alimentare devono osservare la chiusura totale nei seguenti giorni:

1 Gennaio, il giorno di Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 25 e 26 Dicembre.

Dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 31 dicembre, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui al presente articolo possono liberamente stare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana.

Fuori dal periodo di cui al precedente punto è fatto obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale nel giorno di mercoledì pomeriggio, con possibilità di derogare per i giorni:

- 7, 8 e 9 settembre qualora uno di questi dovesse ricadere di domenica;
- 1 e 2 novembre;
- ultima domenica di carnevale;
- la domenica delle Palme;
- la prima domenica di gennaio;
- il giorno dell'epifania.

Art. 5

Chiusura infrasettimanale

Per gli esercenti del settore non alimentare, fuori dai periodi di libera determinazione di apertura e chiusura del proprio esercizio di cui all'articolo precedente, viene stabilito l'obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale così come segue:

Lunedì: obbligo di chiusura antimeridiana per gli esercizi di cui al settore non alimentare (abbigliamento e calzature, mercerie, tessuti, articoli da regalo, preziosi, giocattoli, profumerie, articoli sportivi, articoli in pelle e cuoio, bigiotteria, armi e munizioni, ottica, radio tv, elettrodomestici, materiale elettrico, articoli per fotografia, erboristeria, sanitarie, articoli filatelici e tutti gli altri generi non indicati nei successivi settori e tutte le attività miste che trattano prevalentemente i generi precedenti),

Mercoledì: obbligo di chiusura pomeridiana per gli esercizi di vendite di gas liquido in bombole.

Sabato: obbligo della chiusura pomeridiana per gli esercizi di cui al settore non alimentare (colori e vernici, utensileria, vetreria, apparecchi idrotermici e sanitari, prodotti siderurgici e metallurgici, ferramenta, rottami, articoli tecnici, strumenti chirurgici, macchine per ufficio, auto-moto-cicli e relativi accessori, macchine e attrezzi per l'agricoltura e la zootecnia, materiale per la costruzione, legnami, cartolerie e tutte le attività miste che trattano prevalentemente i precedenti generi).

Qualora ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica, gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

Possono derogare altresì alla chiusura infrasettimanale di cui ai precedenti punti nella settimana che precede le seguenti festività: Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e 1 e 2 novembre.

Art. 6

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. n. 18/95 e successive modificazioni, e quelli previsti dalla legge n. 228/01 (produttori diretti), osserveranno le disposizioni della presente ordinanza, ciascuno per il proprio settore.

Gli esercenti del settore alimentare di cui al presente articolo, i quali effettuano contestualmente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, osserveranno l'orario stabilito dalla vigente ordinanza sindacale di riferimento (orario di attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande degli esercizi di cui alla legge n. 287/91).

Qualora ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica, gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 28/99, le disposizioni del presente provvedimento non si

applicano:

alle rivendite dei generi di monopolio, agli esercizi di vendita all'interno dei campeggi, villaggi e complessi turistico alberghieri, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e pasticcerie, alle rosticcerie e gastronomie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, impianti di distribuzione, farmacie, artigiani panificatori e mobili d'arredamento.

Art. 8

La determinazione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico deve essere comunicata all'Ufficio Commercio del Comune.

L'esercizio è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale mediante l'affissione di cartelli o altri messi idonei di informazione.

Art. 9

Nell'espletamento dell'attività devono essere fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei lavoratori del settore, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, in particolare quello che concerne il riposo settimanale.

Art. 10

Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 nonché l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.

In caso di particolare gravità o di recidiva si applica la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

La presente ordinanza revoca l'ordinanza n. 615/C del 24 marzo 2000, nonché ogni altra disposizione in contrasto o con cosa incompatibile.

Si fa obbligo a chiunque aspetti di osservare o fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L'ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

IL SINDACO
Carmelo Pace